

Codice DB1202

D.D. 3 novembre 2010, n. 270

Ferrovia del Canavese. Comune di Oglianico. Art. 60 del D.P.R. 753/80. Autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., relativa al fabbricato di civile abitazione distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, mappale 391. Proprietari Signori Enrietti Ivan Luca e Frand Pol Patrizia.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, ai Signori Enrietti Ivan Luca e Frand Pol Patrizia, in qualità di proprietari, l'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., ai fini della chiusura parziale del terrazzo del fabbricato di civile abitazione distinto al N.C.E.U. del Comune di Oglianico, al Foglio 3, mappale 391, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 26/07/2010.

di stabilire che ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 753/80, al fine di non recare danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti, gli alberi presenti nel giardino di proprietà devono essere mantenuti tali da non superare un'altezza rispetto al piano campagna pari alla loro distanza dalla più vicina rotaia ridotta di mt. 2,00, e che le ramificazioni delle suddette piante e della siepe posta a ridosso della recinzione delimitante la proprietà ferroviaria non devono oltrepassare la recinzione stessa, demandando alla Società concessionaria della ferrovia, la vigilanza sull'osservanza di quanto sopra stabilito;

che i Richiedenti devono mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il Direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente

Tommaso Turinetti